

# DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANTI - D 23 2023 Ed. Gennaio 2023

(art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. modificazioni e integrazioni)

Il/la sottoscritto/a

luogo di nascita \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

domicilio fiscale (comune/prov/req.) alla data del 1° gennaio 2023 \_\_\_\_\_ domicilio fiscale (comune/prov/req.) alla data di compilazione \_\_\_\_\_

in qualità di percettore redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dalla Ditta/Committente:

**AZIENDA CALABRIA LAVORO**

**Dichiara** sotto la propria responsabilità di aver diritto per l'anno 2023 alle seguenti detrazioni d'imposta (contrassegnare le caselle che interessano).

## DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (art. 13 c.1 e c.2 del TUIR)

SI  NO  1) Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

## DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 del TUIR)

SI  NO  **CONIUGE A CARICO** (art. 12, c.1, lett. a) e b)

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)

N.B.: Nella definizione di coniuge è da intendersi anche la persona unita civilmente ai sensi dell'art. 1 c.20 L. 76/2016

dal 2) \_\_\_\_\_ al 3) \_\_\_\_\_

SI  NO  **FIGLI A CARICO DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI** (art. 12, c.1, lett. c)

N° figli a carico: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>

**CONDIZIONE DI DICHIARANTE CON FIGLI A CARICO IN MANCANZA DELL'ALTRO GENITORE** (art. 12, c. 1, lett. c)

SI  NO  **ALTRI FAMILIARI A CARICO** (art. 12, c. 1, lett. d)

N° familiari a carico: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	altra percentuale _____
Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	altra percentuale _____
Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	altra percentuale _____
Codice Fiscale _____ dal 2) _____	Cognome _____ al 3) _____	Nome _____ al 50% <input type="checkbox"/> al 100% <input type="checkbox"/>	altra percentuale _____

1) L'eventuale richiesta di non attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente comporta il non riconoscimento dell'eventuale trattamento integrativo. In tale ipotesi il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto, se spettante, esplicitandone la richiesta attraverso la barratura dell'apposita casella posta nella sez. "ALTRE INFORMAZIONI"

2) I lavoratori nuovi assunti nell'anno, se hanno già usufruito delle detrazioni nel corso di precedenti rapporti di lavoro nell'anno indicheranno, di regola, come mese di decorrenza quello di assunzione. In assenza di precedenti rapporti di lavoro, possono indicare come mese di decorrenza quello di insorgenza del diritto.

3) L'indicazione del mese di scadenza è necessaria in relazione ai soggetti per i quali sono cessate, nell'anno, le condizioni per il diritto alla detrazione d'imposta.

Data di stampa: 27/04/2023 - Ora di stampa: 10:40

## ALTRE INFORMAZIONI

<input type="checkbox"/>	ALTRI REDDITI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, ESCLUSI QUELLI DERIVANTI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE <sup>4)</sup>	euro
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA PIU' ELEVATA DI QUELLA RISULTANTE IN SEDE DI CONGUAGLIO FISCALE (fine anno e/o fine rapporto)	%
<input type="checkbox"/>	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E/O ASSIMILATI, PERCEPITI NEL CORSO DI PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO INTRATTENUTI NELL'ANNO E DEI QUALI CHIEDE DI TENERE CONTO IN FASE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO. (Si impegna a consegnare il modello CU del/i precedente/i datore/i di lavoro entro i termini di legge)	
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE INTERAMENTE LE ALTRE DETRAZIONI PER REDDITO COMPLESSIVO FINO A 15.000 EURO IN MISURA NON INFERIORE A EURO 690 PER RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO E AD EURO 1.380 PER RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 13, C. 1, LETT. A DEL TUIR	
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE, IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO INFERIORE ALL'ANNO, L'ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE "CORRETTIVA" PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE IN MISURA INTERA (SPETTANTE SE IL REDDITO COMPLESSIVO E' SUPERIORE A 25.000 MA NON A 35.000 EURO.)	
<input type="checkbox"/>	DICHIARA DI NON AVER GIA' FRUITO DELLA DETRAZIONE TFR ALLA CESSAZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO NEL CORRENTE ANNO IMPOSTA	
<input type="checkbox"/>	PRIMA ISCRIZIONE A PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 1° GENNAIO 2007 (AI FINI DELLA DEDUCIBILITA' OLTRE IL LIMITE ANNUALE DI € 5.164,57)	
<input type="checkbox"/>	PRIMA ISCRIZIONE A PREVIDENZA OBBLIGATORIA SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 1996 (AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO)	
<input type="checkbox"/>	DICHIARA DI RINUNCIARE ALL'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO (ART. 1 DL 3/2020)	
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO ANCHE IN CASO DI RICHIESTA DI NON ATTRIBUZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (ART. 1 DL 3/2020)	
<input type="checkbox"/>	NON RICHIEDE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI OLTRE € 15.000 MA ENTRO € 28.000 (ART. 1 DL 3/2020)	
<input type="checkbox"/>	RICHIEDE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SOLO IN SEDE DI CONGUAGLIO FISCALE (ART. 1 DL 3/2020)	

4) Eventuale indicazione ai fini dell'applicazione nella misura quanto più coincidente a quella definitiva delle detrazioni d'imposta.

Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute alla situazione dichiarata esonerando il datore di lavoro da ogni responsabilità.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

## NOTE INFORMATIVE - D 23 2023

### AVVERTENZA PER IL LAVORATORE IN CASO DI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Tutti i dati e le informazioni riportate si riferiscono a quelle attualmente presenti negli archivi del datore di lavoro. La invitiamo a verificarne l'esattezza ed il permanere delle condizioni che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'anno 2023. In caso di corrispondenza dei predetti dati alla propria situazione, si prega di restituire il modulo apponendo solo la firma. In caso di discordanze o variazioni intervenute, apportare manualmente le necessarie rettifiche negli appositi spazi oppure compilare un nuovo modulo con la situazione aggiornata.

#### Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 13, c.1 e c.2 del TUIR)

La detrazione spetta, rapportata al periodo di lavoro, in misura decrescente al crescere del reddito complessivo del contribuente.

Reddito complessivo annuo (euro)	Detrazione (importo annuo)
fino a 15.000,00	<b>1.880 euro.</b> L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a <b>690 euro</b> per i rapporti di lavoro a Tempo Indeterminato e <b>1.380 euro</b> per i rapporti di lavoro a Tempo Determinato.
da 15.000,01 a 28.000,00	<b>1910 euro</b> , aumentata del prodotto tra <b>1190 euro</b> e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 13.000 euro. Formula: <b>1910+(1190* ((28.000-Reddito complessivo)/13.000)</b>
da 28.000,01 a 50.000,00	<b>1910 euro.</b> La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. Formula: <b>1910*((50.000- Reddito complessivo)/22.000)</b>

La detrazione è aumentata di € 65,00 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non ad € 35.000

#### Le detrazioni per "carichi di famiglia" (art. 12 del TUIR)

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano se le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo (compreso quello assoggettato a cedolare secca sugli immobili), computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a euro 4.000. Le detrazioni spettano, differenziate per tipologia di detrazione, in misura decrescente al crescere del reddito complessivo del contribuente. Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui le medesime condizioni sono cessate, indipendentemente dal numero di giorni.

#### Detrazione per coniuge a carico (art. 12, c.1, lett. a) e b) del TUIR / Unito-a civilmente a carico (art.1 c.20 Legge n.76/2016)

Reddito complessivo annuo (euro)	Detrazione (importo annuo)
fino a 15.000,00	<b>800 euro</b> , diminuiti del prodotto tra <b>110 euro</b> e l'importo corrispondente al rapporto fra il reddito complessivo e 15.000 euro. Formula: <b>800 - (110 * (Reddito complessivo / 15.000))</b>
da 15.000,01 a 40.000,00	<b>690 euro.</b>
da 40.000,01 a 80.000,00	<b>690 euro.</b> La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro. Formula: <b>690 * ((80.000 - Reddito complessivo) / 40.000)</b>

La detrazione spettante è aumentata di un importo annuo differenziato per livelli di reddito complessivo (R.C.):  
**10 euro** per R.C. da 29.000,01 a 29.200,00; **20 euro** per R.C. da 29.200,01 a 34.700,00; **30 euro** per R.C. da 34.700,01 a 35.000,00; **20 euro** per R.C. da 35.000,01 a 35.100,00; **10 euro** per R.C. da 35.100,01 a 35.200,00.

#### Detrazioni per figli a carico (art. 12, c.1, lett. c) del TUIR)

Detrazione (importo annuo)	Figli
<b>950 euro</b>	per ciascun figlio compresi i figli adottivi e di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell'assegno unico universale di cui al Dlgs n. 230/2021

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.  
**Formula: (Detrazioni teoriche \* % di ripartizione) \* ((95.000 - Reddito complessivo) / 95.000)**  
 In presenza di più figli (almeno 2 che hanno diritto alla detrazione), l'importo di 95.000 euro, è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo

#### Mancanza dell'altro genitore

Il contribuente, al fine di avere attribuita per 1° figlio a carico la detrazione prevista per il coniuge a carico, se più conveniente, deve segnalare la sua condizione di dichiarante con i figli a carico in mancanza dell'altro genitore. Questa situazione si verifica quando manca l'altro genitore o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

#### Ripartizione della detrazione

In caso di figli a carico di entrambi i genitori, la detrazione è generalmente ripartita tra gli stessi nella misura del 50%. Può essere attribuita per intero, al 100%, nei seguenti casi: al genitore con reddito più alto, previo accordo fra i coniugi (anche se l'altro coniuge è fiscalmente residente all'estero); al genitore con il coniuge fiscalmente a carico; al genitore affidatario, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo tra i genitori, la detrazione è ripartita al 50% tra gli stessi. Ove il genitore affidatario, ovvero in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo accordo tra le parti, deve riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione stessa.

#### Cittadini U.E.

Per i soggetti residenti in Paesi UE, per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia è necessario attestare con Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le stesse sono cessate;
- che il familiare possiede un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (€ 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni);
- di non fruire nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso di alcun beneficio fiscale per carichi di famiglia.

#### Cittadini Extra U.E.

Per i Cittadini Extra UE residenti in Italia che chiedono la detrazione per i familiari residenti all'estero la documentazione da presentare può essere formata da: documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese di origine, tradotta in italiano con asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell'Apostille per i soggetti che provengono da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 05/10/1961; documentazione validamente formata dal paese di origine in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel paese di origine. Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia con familiari residenti in Italia basta presentare, oltre al mod.D23, lo stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nell'anagrafe della popolazione. La richiesta di detrazione (mod. D23), per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero, da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Per fruire delle detrazioni è obbligatorio anche per tali soggetti il CODICE FISCALE dei familiari.

#### Detrazione per altri familiari a carico (art. 12, c.1, lett. d) del TUIR)

**750 euro** da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona a carico indicata nell'articolo 433 del codice civile. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

**Formula: (750 \* % ripartizione) \* ((80.000 - Reddito complessivo) / 80.000)**

#### Trattamento Integrativo (art. 1, DL 3/2020)

Se l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e taluni assimilati supera l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente spetta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportata al periodo di lavoro, pari a:

€ 1.200 per l'anno 2022, se il reddito complessivo non è superiore a € 15.000.

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000€ ma non a 28.000€ a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (ex art. 12 TUIR) e delle detrazioni per lavoro dipendente (ex art. 13 c. 1 TUIR) sia di ammontare superiore all'imposta lorda. In presenza di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle suddette detrazioni e l'imposta lorda e comunque per un importo non superiore a 1.200€.